

**PARERE RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE – I.R.P.E.F. - ANNO 2025**

VERBALE N. 1 del 17/02/2025

Il Revisore Unico del Comune di Lama Mocogno, Dr. Bartolomeo Daloiso,

preso atto

della proposta di delibera di applicazione dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche – I.R.P.E.F. per l'anno 2025, ricevuta in data 17/02/2025, ai fini del rilascio del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 convertito dalla L. 213/2012;

visto

il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche I.R.P.E.F.;

attestato

- che in base alla normativa vigente è possibile applicare un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura massima dello 0,8%, senza alcun particolare vincolo;
- che il legislatore ha comunque previsto la possibilità di adottare un'articolazione tariffaria in conformità con gli scaglioni di reddito previsti per l'applicazione dell'I.R.P.E.F., in alternativa all'aliquota unica;
- che tra le novità della Legge di bilancio 2025 vi è la facoltà di differire per i soli anni 2025-2026-2027 la modifica, da parte dei Comuni, degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale comunale sull'imposta sui redditi per l'anno 2025, 2026 e 2027 in considerazione della modifica degli scaglioni dell'IRPEF disposta dall'articolo 2 del disegno di legge;

tenuto conto

dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti dei settori competenti, rilasciati ai sensi dell'art. 49, D.lgs. 267/2000;

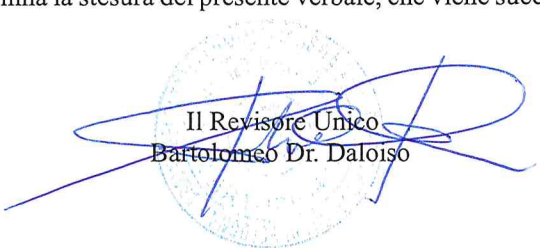
tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Revisore Unico

esprime

il proprio **parere favorevole** alla proposta di delibera di applicazione dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche – I.R.P.E.F. - per l'anno 2025, che prevede un aumento dello 0,05% in ossequio a una valutazione prudentiale della simulazione del gettito presunto.

Non essendovi altre questioni da esaminare, termina la stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Bologna, 17/02/2025


Il Revisore Unico
Bartolomeo Dr. Daloiso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: UNITA OPERATIVA - TRIBUTI/ENTRATE
Anno: 2025
Numero: 81

OGGETTO

APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - I.R.P.E.F. - ANNO 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Legge finanziaria per l'anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche I.R.P.E.F. a decorrere dal 1° gennaio 1999;

VISTO l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (Legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/1998, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

RILEVATO che la normativa istitutiva dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. stabiliva che l'aliquota massima da adottare non poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;

PRESO ATTO che la modifica normativa sopra richiamata ha successivamente introdotto la possibilità ai comuni di elevare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento;

CONSIDERATO che il legislatore aveva introdotto un nuovo vincolo con il dettato dell'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, confermato dall'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che aveva posto il divieto agli enti locali di incrementare le proprie entrate tributarie ad esclusione della T.A.R.S.U., per il triennio 2009-2011, e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale;

PRESO ATTO che con D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” si è dato avvio al processo di attuazione del federalismo fiscale;

VALUTATO che in base alla normativa vigente è possibile applicare un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura massima dello 0,8%, senza alcun particolare vincolo;

RILEVATO altresì che il legislatore ha comunque previsto la possibilità di adottare un'articolazione tariffaria in conformità con gli scaglioni di reddito previsti per l'applicazione dell'I.R.P.E.F., in alternativa all'aliquota unica;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/1998, può comunque essere stabilita una soglia di esenzione quando sono presenti specifici requisiti reddituali;

PRESO ATTO che la predetta soglia di esenzione è da intendersi come *"limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta"* e, pertanto, *"nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo"*;

DATO ATTO CHE:

- il D.Lgs 30/12/2023, n. 216 prevedeva la revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con una nuova articolazione degli scaglioni di reddito, salvo permettere ai Comuni, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, di determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito vigenti nell'anno 2023;
- il medesimo D.Lgs.216/2023 con l'art. 3 c. 3 riconosceva la facoltà ai comuni di adeguarsi, entro il 15.04, ai nuovi scaglioni; o, in alternativa, di continuare ad utilizzare i quattro scaglioni vigenti nel 2023 e che tale ultima opzione è stata utilizzata dal Comune di Lama Mocogno nell'ambito della Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 15/01/2024 di approvazione del dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2024;

RICHAMATA la Legge di bilancio 2025 (Legge 207/2024) art. 1 che rende strutturale l'accorpamento su tre scaglioni delle aliquote IRPEF e, ai commi 750-752, prevede:

- il differimento dei termini per la modifica, da parte dei Comuni, degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale comunale sull'imposta sui redditi per l'anno 2025, 2026 e 2027 in considerazione della modifica degli scaglioni dell'IRPEF disposta dall'articolo 2 del disegno di legge;
- al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, i Comuni per l'anno 2025 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale;
- nelle more del riordino della fiscalità degli Enti territoriali, i Comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge;

RILEVATA l'esigenza di dover assicurare gli equilibri di bilancio 2025/2027, definendo la misura dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare per l'anno 2025, come di seguito specificato:

- da 0 a € 15.000 → 0,45%

- da € 15.001 fino ad € 28.000 → 0,60%
- da € 28.001 fino ad € 50.000 → 0,70%
- oltre € 50.001 → 0,80%

RILEVATO l'aggiornamento della banca dati del simulatore di gettito dell'addizionale all'interno del portale del federalismo fiscale e l'importo da prevedere, conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, che non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale;

ANALIZZATA, pertanto, la manovra tributaria dell'ente con l'ausilio del simulatore del MEF;

ADOTTATA una valutazione prudenziale del gettito presunto che si definisce pertanto in € 220.000,00;

CONSIDERATO che, ai fini dell'efficacia della delibera relativa all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., è necessario il suo inserimento nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 20 dicembre dell'anno di riferimento della delibera;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

ACQUISITO il parere del revisore unico e conservato agli atti in originale, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 174/2012;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 42;
- lo statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore "Economico-Finanziario" per la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi degli art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

DELIBERA

- 1) di adottare, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente si intendono riportate, la misura dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare per l'anno 2025, come di seguito specificato:
 - da 0 a € 15.000 → 0,45%
 - da € 15.001 fino ad € 28.000 → 0,60%
 - da € 28.001 fino ad € 50.000 → 0,70%
 - oltre € 50.001 → 0,80%
- 2) di dare atto che le disposizioni in ordine all'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche entreranno in vigore a far data dal 01/01/2025;
- 3) la presente deliberazione è dichiarata, con votifavorevoli, espressi mediante dichiarazione individuale, in separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

